

Direzione Affari Economici e Centro Studi
Direzione Fiscalità Edilizia
Direzione Legislazione Mercato privato
Direzione Legislazione Opere Pubbliche
Tecnologie, e Qualità delle Costruzioni

DL 91/2014 "COMPETITIVITÀ" LE NOVITÀ INTRODOTTE IN SEDE DI CONVERSIONE IN LEGGE

EFFICENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI DESTINATI ALL'EDILIZIA SCOLASTICA (ART. 9)

Durante l'esame, in seconda lettura, in sede referente, del ddl 2568/C di conversione del DL 91/2014 presso le Commissioni riunite Ambiente e Attività Produttive della Camera dei Deputati è stata approvata la proposta dell'Ance, sottoscritta da tutti i Gruppi politici, volta ad introdurre un confronto competitivo per gli interventi di efficientamento energetico degli immobili pubblici destinati all'edilizia scolastica.

La versione del comma 4 dell'articolo 9 del DL 91/2014 prevedeva, infatti, la possibilità per i fondi immobiliari di accedere ai finanziamenti del Fondo di cui all'articolo 1 co. 1110 della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 istituito presso la Casa Depositi e Prestiti (cosidetto Fondo Kyoto), per finanziare interventi di miglioramento delle performance energetiche delle scuole, nel limite di 350 milioni di euro.

In questo modo le operazioni di efficientamento energetico degli immobili sarebbero state affidate a soggetti puramente finanziari, non in possesso del necessario *know how* realizzativo in questo campo.

Un'ipotesi di questo tipo avrebbe determinato, infatti, una selezione senza un reale confronto competitivo su una concreta proposta realizzativa, che può essere avanzata solo da soggetti allo scopo qualificati.

Per questo motivo, l'Ance ha avanzato una proposta emendativa per modificare questa impostazione, prevedendo il coinvolgimento del soggetto finanziario (fondo immobiliare) accanto al soggetto realizzativo fin dalla elaborazione della proposta progettuale all'ente proprietario dell'immobile su cui effettuare gli interventi di efficientamento. In questo modo è garantita una maggiore tutela dell'Amministrazione Pubblica per la qualità progettuale degli interventi e, quindi, la sostenibilità dell'operazione.

Il Fondo è gestito dalla Cassa depositi e prestiti Spa che erogherà i finanziamenti, secondo criteri e modalità che saranno stabiliti con apposito decreto da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge.

Per gli interventi riguardanti analisi, monitoraggio ed audit, il finanziamento può avere una durata massima di 10 anni, per un importo non superiore a 30.000 euro per singolo edificio. Il finanziamento degli interventi sugli edifici, invece, prevede una durata massima di 20 anni con importi massimi, comprensivi di progettazione e certificazione energetica, differenziati nel seguente modo: 1.000.000 di euro per interventi che riguardino esclusivamente gli impianti; 2.000.000 di euro per interventi sull'intero edificio, comprensivo dell'involucro.

L'accesso ai finanziamenti avviene sulla base di diagnosi energetica comprensiva di certificazione energetica, a condizione che gli interventi conseguano un miglioramento del parametro di efficienza energetica dell'edificio di almeno due classi in un periodo massimo di tre anni. Tale miglioramento sarà certificato da un professionista abilitato che non sia stato coinvolto nelle fasi di progettazione, direzione lavori e collaudo dell'intervento realizzato.

<u>DISCIPLINA PER GLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO</u> (ART. 10)

Con riferimento al rischio idrogeologico, in linea con il testo iniziale del decreto, si conferma il subentro dei Presidenti delle Regioni nelle funzioni dei commissari straordinari delegati all'espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli specifici interventi, individuati negli accordi sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e le Regioni.

Nell'esercizio di tali funzioni, il provvedimento attribuisce ai Presidenti di Regione i poteri di sostituzione e deroga di cui all'art. 17 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazione, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26. Quest'ultimo articolo, rinviando a sua volta ai poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto-legge n. 185 del 2008, consente al Presidente della Regione di agire in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto comunque della normativa comunitaria sull'affidamento di contratti pubblici.

È stata ,inoltre, introdotta, in sede di conversione, la possibilità, per i Presidenti di Regione, di delegare, per l'espletamento delle funzioni connesse agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, apposito soggetto attuatore il quale opera sulla base delle specifiche indicazioni rivenute dagli stessi Presidenti e senza alcun onere aggiuntivo.

Inoltre, per la progettazione, le procedure di affidamento dei lavori, la direzione e il collaudo dei lavori, nonché ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo, il Presidente della regione può avvalersi, oltre che delle proprie strutture, anche degli uffici dei comuni, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nonché della società ANAS S.p.A., dei consorzi di bonifica e delle autorità di distretto, nonché, come introdotto in sede di conversione, delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giungo 2015, e delle società a totale capitale pubblico o delle società dalle stesse controllate.

Sempre in fase di conversione, è stato disposto che, in tutti i casi di cessazione anticipata, per qualsiasi causa, dalla carica di Presidente della regione, questi cessa anche delle funzioni commissariali eventualmente conferitigli con specifici provvedimenti legislativi.

Viene confermata, poi, la previsione secondo cui l'autorizzazione rilasciata dal Presidente della regione sostituisce tutti i visti, i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta e ogni altro provvedimento necessario per l'esecuzione dell'intervento. Sono, tuttavia, fatti salvi i pareri e gli atti di competenza del Ministero dei beni e attività culturali, per i quali è previsto il meccanismo del silenzio assenso decorso il termine di trenta giorni dalla richiesta.

Gli interventi sono individuati, su proposta della regione, dal citato Ministero, sentiti l'Autorità di bacino interessata, ove istituita, nonché, per quanto di competenza, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Dipartimento della Protezione civile, che valuta gli aspetti di rischio per l'incolumità delle persone.

L'attuazione degli interventi è comunque assicurata dal Presidente della regione con i compiti, le modalità, la contabilità speciale ed i poteri di cui all'articolo 10 sopracitato.

POTERI DEROGATORI (ART. 12)

L'art. 12 del provvedimento in esame, attribuisce, fino al 31 dicembre 2015, ai soggetti pubblici già titolari di interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse dell'Unione Europea, nell'ambito del Quadro Comunitario di Sostegno (QCS), i poteri derogatori previsti dal DPCM 22 gennaio 2014, ai sensi dell'art. 18, comma 8-ter, del D.L: 69/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 98/2013.

Si ricorda, com'è noto, che, per gli interventi di riqualificazione e messa in sicurezza degli edifici pubblici, compreso gli interventi di efficientamento energetico, tali soggetti sono autorizzati a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, tra l'altro, alle seguenti disposizioni normative in materia di appalti pubblici (D.lgs. 163/2006):

- termine dilatorio di sospensione della stipula del contratto (art. 11, comma 10) e "dies a guo" di esecuzione del contratto stipulato (art. 11, comma 12);
- controllo preliminare sul possesso dei requisiti dei concorrenti (art. 48 comma 1 e 1bis);
- termini "minimi" per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte (art. 70), nei limiti di una riduzione a non meno della metà, anche relativamente ai bandi c.d. "sotto soglia" (art. 122, comma 6);
- pubblicazione dei bandi ed avvisi relativi a contratti di importo inferiore ai cinquecentomila euro (art. 122, comma 5, secondo periodo);
- categorie generali dei lavori eseguibili in economia (art. 125, comma 6).

Viene prevista anche la derogabilità di tutte le disposizioni del D.P.R. 207/2010 strettamente connesse agli articoli succitati del Codice degli Appalti Pubblici.

DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE

PROCEDURE SEMPLIFICATE PER LE OPERAZIONI DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA DI SITI CONTAMINATI (ART. 13 COMMI 1, 2 E 3)

L'articolo 13 ha apportato alcune importanti modifiche al Decreto legislativo 152/2006 cd. Codice dell'Ambiente, introducendovi, in particolare, l'art. 242 bis con il quale è stata delineata una procedura semplificata ed "accelerata" per le operazioni di bonifica e di messa in sicurezza di siti contaminati, effettuate da parte dei privati a proprie spese.

L'obiettivo è quello di superare le difficoltà e le incertezze procedimentali della disciplina precedente, consentendo l'avvio, in tempi brevi, degli interventi di bonifica e rinviando l'approvazione del piano di caratterizzazione e la verifica del raggiungimento delle soglie di concentrazione ad una seconda fase, in ordine alla quale sono comunque fissate tempistiche ridotte.

Viene, inoltre, previsto un regime transitorio per i progetti avviati entro il 31 dicembre 2017, per i quali il piano di caratterizzazione si intende approvato, se l'amministrazione competente non provvede entro il termine di 45 giorni dalla presentazione da parte del privato.

Peraltro, durante l'iter parlamentare di conversione in legge, grazie all'azione dell'Ance, è stato esteso a diciotto mesi, prorogabile di altri sei, il termine entro il quale le opere devono essere concluse, ciò al fine di ampliare l'ambito di applicazione della nuova normativa.

La nuova procedura semplificata si applica anche ai procedimenti di bonifica in corso alla data del 25 giugno 2014, secondo le procedure di cui agli articoli 242 e 252 del D.Lgs. 152/2006.

Il nuovo iter delineato dall'art. 13 ha il merito di aver cercato di risolvere molte delle criticità e delle rigidità proprie della disciplina ordinaria e rappresenta senza dubbio un importante passo in avanti per creare le condizioni necessarie, affinché il processo di recupero dei siti inquinati possa effettivamente avvenire, per valutarne però appieno gli effetti occorrerà verificare come sarà attuato nella pratica.

Infine, l'articolo 13 in commento introduce, nel D.Lgs. 152/2006, l'articolo 241 bis, il quale, al comma 8, prevede, nelle more dell'emanazione delle disposizioni regolamentari di cui all'articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 47/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80/2014 (in materia di categorie a qualificazione obbligatoria e superspecialistiche), l'individuazione, ad opera di un decreto *ad hoc*, di una apposita categoria di lavorazioni specificatamente riferita alla realizzazione di opere di smantellamento e messa in sicurezza di impianti nucleari.

Il decreto, che dovrà essere adottato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, dello Sviluppo Economico nonché del Ministro della Salute, dovrà, altresì, individuare le modalità di comprova del possesso dei requisiti di ordine speciale necessari per la qualificazione nella predetta categoria.

COMPOSTI ORGANO-STANNICI (ART. 13 COMMA 3 BIS)

Nel corso dell'iter parlamentare di conversione in legge del provvedimento, grazie all'azione dell'Ance, è stata introdotta una modifica al D.Lgs. 152/2006 cd. Codice

dell'ambiente (Tabella 1 dell'allegato V alla Parte IV) sostituendo il termine "stagno" con la più idonea locuzione "organo stannici".

Si tratta di una modifica che consente di superare alcune criticità evidenziate dall'esperienza corrente, in quanto in molte aree il suolo presenta concentrazioni di composti organo-stannici che se individuati con l'attuale terminologia porterebbero a valori di stagno superiori a quelli massimi ammessi.

IMPIANTI DI RECUPERO AUTORIZZATI IN PROCEDURA SEMPLIFICATA (ART. 13, COMMA 4 TER)

Tra le novità introdotte con la legge di conversione si segnala quella relativa all'impiego dei rifiuti da demolizione e costruzione oggetto di recupero in impianti autorizzati in procedura semplificata ai sensi degli articoli 214 e 216 del Codice dell'ambiente.

Viene, infatti, ammesso il riutilizzo dei rifiuti derivanti da opere di demolizione e ricostruzione nell'ambito di opere che riguardano recuperi ambientali, rilevati e sottofondi stradali, anche nel caso in cui tali materiali siano stati oggetto di recupero da parte di impianti autorizzati in procedura semplificata. La previsione ovviamente non modifica in alcun modo la possibilità per gli impianti di recupero autorizzati in procedura ordinaria di produrre e commercializzare materie prime secondarie.

La norma consente di superare alcuni dubbi interpretativi sorti nei confronti del dm 5 febbraio 1998, la cui formulazione aveva indotto il Ministero dell'ambiente, con due pareri del 2011 e del 2013, a ritenere ammissibile in questi casi il riutilizzo solo qualora i rifiuti fossero "recuperati" nell'ambito di impianti autorizzati in via ordinaria.

Si tratta, peraltro, di una previsione che era già stata introdotta dalla legge n. 71/2013, sebbene limitata ai materiali oggetto di recupero nell'ambito dei cantieri relativi ad Expo 2015.

La nuova norma, introdotta grazie all'azione dell'Ance, rappresenta una importante semplificazione per l'attività di recupero dei rifiuti derivanti dalle attività di demolizione e costruzione, ciò anche in una logica di incentivo del riutilizzo di tali materiali, nel rispetto delle prescrizioni dettate a livello sia nazionale che europeo.

CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI (ART. 13 COMMA 5, LETTERA B - BIS)

Tra le modifiche apportate nell'ambito della conversione in legge, si segnala l'introduzione all'allegato D alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 della disposizione relativa alla "classificazione dei rifiuti".

In particolare, viene detto che spetta al produttore dei rifiuti fornirne la classificazione, assegnando il relativo codice di identificazione secondo il catalogo europeo CER.

Con riferimento poi ai cd. rifiuti con codici a specchio, ossia quelli per i quali è previsto sia il codice pericoloso sia quello non pericoloso (materiali da C & D), vengono elencati i principi di classificazione e le modalità per stabilire se il rifiuto sia pericoloso o non pericoloso.

La previsione, che desta alcune perplessità in considerazione dei possibili maggiori oneri posti a carico dei produttori dei rifiuti, non è immediatamente operativa, in quanto si applica decorsi 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

DRAGAGGI (ART. 14, COMMA 8, LETTERA B-TER)

La lettera b-ter) del comma 8 dell'articolo 14, inserita dalla legge di conversione, ha introdotto l'art. 184 quater al D.Lgs. 152/2006 (Codice dell'ambiente) con il quale è stata delineata una disciplina dettagliata per l'utilizzo dei materiali derivanti da operazioni di dragaggio, semplificando la procedura per il loro recupero.

Viene, infatti, previsto che i materiali dragati e sottoposti ad operazioni di recupero in casse di colmata o in altri impianti autorizzati cessano di essere rifiuti se sono soddisfatti determinati requisiti e condizioni, quali in particolare la certezza del sito di destinazione e il rispetto dei valori di concentrazione soglia di contaminazione stabiliti in relazione alla destinazione urbanistica del sito di utilizzo (colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V del D.Lgs. 152/2006).

A tal fine il produttore deve predisporre una dichiarazione attestante la tipologia e la quantità dei materiali oggetto di riutilizzo, le attività di recupero effettuate, il sito di destinazione, il rispetto dei criteri stabiliti dalla normativa, nonché i dati relativi al produttore e al destinatario.

Tale dichiarazione deve essere presentata, trenta giorni dell'avvio delle operazioni di conferimento, all'autorità competente per il procedimento di recupero e all'Arpa nel cui territorio il materiale viene reimpiegato.

La nuova procedura è volta ad incentivare il riutilizzo di questi materiali, nel rispetto delle prescrizioni stabilite a livello nazionale ed europeo, per valutarne però l'effettivo impatto positivo sull'attività delle imprese occorrerà verificare come verrà applicata a livello locale.

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE E VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (ART. 15)

L'articolo 15 modifica in più punti la disciplina relativa alla valutazione di impatto ambientale (VIA) ed alla valutazione ambientale strategica (VAS), al fine di superare le censure mosse dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione 2009/2086.

Peraltro, nell'ambito della conversione in legge è stato eliminato il comma 4, fortemente criticato dall'Ance, che disciplinava i casi in cui dovevano essere sottoposti a screening "postumo" gli impianti già autorizzati e in esercizio.

SEMPLIFICAZIONI AMMINISTRATIVE PER IL FOTOVOLTAICO (ART. 30)

L'art. 30 introduce una serie di semplificazioni amministrative con rilevanza anche dal punto di vista edilizio riguardanti le comunicazioni per la realizzazione, la connessione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e di unità di microcogenerazione.

In particolare, per gli interventi già realizzabili con semplice comunicazione, viene previsto che dal 1° ottobre 2014 debba essere utilizzato un modello unico approvato dal Ministro dello Sviluppo Economico, che sostituisce i modelli adottati dai Comuni, dai gestori di rete e dal Gestore dei Servizi Energetici per le attività di rispettiva competenza.

Il nuovo modello deve contenere esclusivamente i dati anagrafici di colui che presenta la comunicazione, l'indirizzo dell'immobile e la descrizione sommaria dell'intervento, la dichiarazione di essere in possesso della documentazione rilasciata dal progettista circa la conformità dell'intervento alla regola d'arte e alle normative di settore.

Viene, inoltre, previsto che nel caso in cui si debbano acquisire appositi atti amministrativi l'interessato potrà allegarli alla comunicazione stessa ovvero demandarne l'acquisizione allo sportello unico per l'edilizia, che vi dovrà provvedere entro il termine di quarantacinque giorni.

DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE

CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN MACCHINARI ED IMPIANTI (ART. 18)

A partire dal 25 giugno 2014 fino al 30 giugno 2015, viene confermato il riconoscimento di un credito d'imposta IRPEF/IRES, pari al 15% delle spese sostenute per investimenti in nuovi macchinari ed attrezzature, superiori ad un importo unitario di 10.000 euro, indicati nella divisione 28 della tabella ATECO 2007 (vi rientrano, ad esempio: betoniere, elevatori, gru, ecc..).

A tal riguardo, infatti, per determinare la "base di calcolo" su cui applicare il beneficio del credito d'imposta del 15%, si deve assumere come valore la differenza tra l'importo degli investimenti sostenuti nell'anno di vigenza dell'agevolazione (2014-2015) e l'ammontare della media degli investimenti, relativi alla medesima categoria di beni strumentali, sostenuti negli ultimi 5 periodi d'imposta.

In merito, viene, altresì, attribuita la facoltà di escludere dalla suddetta "base di calcolo" il periodo d'imposta in cui l'impresa ha sostenuto maggiori investimenti per tale tipologia di beni, rispetto agli altri periodi d'imposta¹.

Tuttavia, tale agevolazione non si applica agli investimenti:

- in beni mobili, compresi nella divisione 28 della tabella ATECO, d'importo unitario inferiore a 10.000 euro;
- in beni mobili non compresi nella divisione 28 della tabella ATECO e beni immobili.

Con riferimento alle modalità di fruizione del beneficio, il co. 4 dell'art. 18 del DL 91/2014, stabilisce che il credito d'imposta:

- è ripartito in tre quote annuali di pari importo.
 In merito, la prima quota annuale del beneficio è utilizzabile dal 1° gennaio del secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l'investimento:
- può essere utilizzato solo in compensazione (ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/1997);
- non concorre alla formazione del reddito dell'impresa, né alla base imponibile ai fini IRAP.

Inoltre, il credito d'imposta, oltre ad essere subordinato alla regolarità degli adempimenti in materia di rischio di incidenti sul lavoro per le attività industriali, può essere revocato, con l'obbligo di "restituzione", se:

- l'imprenditore cede a terzi o destina i beni, oggetto dell'agevolazione, a finalità diverse dall'esercizio dell'attività d'impresa prima del secondo anno successivo all'acquisto;
- utilizza o trasferisce i beni agevolati in strutture produttive, anche della stessa impresa, ubicate al di fuori dello Stato².

Per le imprese che hanno iniziato l'attività da meno di cinque anni l'agevolazione opera comunque, ma la media aritmetica che rileva ai fini dell'applicazione del credito d'imposta è quella risultante dagli investimenti realizzati in tutti i periodi d'imposta precedenti al 2014 e 2015, con la possibilità, anche in questo caso, di escludere l'anno con il valore più alto. Possono, altresì, fruire dell'agevolazione anche i soggetti che iniziano l'attività d'impresa nel periodo che va dal 25 giugno 2014 al 30 giugno 2015.

² A tal riguardo, viene previsto che i beni non possono essere trasferiti fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione dei redditi contenente, per la prima volta, l'indicazione del suddetto credito d'imposta.

ACE - MODIFICHE ALLA DISCIPLINA (ART. 19)

Confermate, anche in seguito alla conversione in legge del cd. "Decreto competitività", le modifiche alla disciplina dell'ACE (aiuto crescita economica), che prevedono da un lato la facoltà di convertire le "eccedenze ACE" in credito d'imposta per il pagamento dell'IRAP e, dall'altro, il "potenziamento" per le sole società quotate in borsa.

Come noto, per favorire la capitalizzazione delle imprese, il DL 201/2011 convertito, con modificazioni dalla legge 214/2011, ha introdotto l'ACE - Aiuto alla crescita economica, che prevede la deduzione dalle imposte sul reddito di un importo percentuale (cd. rendimento nozionale) correlato all'accantonamento di utili a riserva o all'aumento di capitale (con apporti in denaro da parte dei soci). Tale deduzione è stata "potenziata" dalla legge di Stabilità 2014 al 4% per il 2014, al 4,5% per il 2015 e al 4,75% per il 2016³.

A tal riguardo, l'art. 19, co. 1, lett. b), del DL 91/2014, ha introdotto, a regime, la facoltà, sia per i soggetti IRPEF che IRES, di beneficiare, nelle ipotesi di incapienza del reddito complessivo netto, di un credito d'imposta pari all'eccedenza del rendimento nozionale, da utilizzare per il pagamento dell'IRAP⁴.

In particolare, per determinare la misura del credito d'imposta, su tale "eccedenza":

- i soggetti IRES, applicano l'aliquota del 27,5% (art. 77 del D.P.R. 917/1986-TUIR);
- i soggetti IRPEF, applicano le aliquote corrispondenti ai relativi scaglioni di reddito (art. 11 del D.P.R. 917/1986-TUIR).

In ogni caso, si ricorda che resta ferma la regola generale secondo cui, ove la deduzione spettante sia maggiore del reddito imponibile, l'eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi⁵.

In sostanza, per le imprese che hanno chiuso gli esercizi in perdita o con redditi incapienti, viene attribuita la facoltà di scelta tra:

- "riportare a nuovo", ossia nei periodi d'imposta successivi, tale eccedenza;
- convertire tale eccedenza in credito d'imposta, da utilizzare per il pagamento dell'IRAP.

Sempre in ambito **ACE** viene, altresì, previsto un "**potenziamento**" dell'agevolazione per le **società** che si quotano nei **mercati regolamentati** o in sistemi multilaterali di negoziazione di Stati membri della UE o aderenti allo Spazio Economico Europea.

In particolare, per tali società è riconosciuto un incremento del 40% della variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura di ciascun esercizio precedente.

8

³ Cfr. ANCE "Aiuto alla crescita economica (ACE) – Decreto attuativo" - ID 5969 del 3 aprile 2012 e "Legge di Stabilità 2014 – Le misure fiscali d'interesse per il settore" – ID n.14342 dell'8 gennaio 2014.

⁴ Tale facoltà può essere esercitata a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, ossia con la presentazione della dichiarazione dei redditi (UNICO 2015).

⁵ Cfr. art.1, comma 4, D.L. 201/2011 e art.3, comma 3, del D.M. 14 marzo 2012.

ANATOCISMO (ART. 31)

Durante l'esame presso le Commissioni Referenti al Senato è stato approvato l'emedamento, suggerito dall'Ance, volto alla soppressione dell'articolo 31 che reintroduceva il diritto, da parte delle banche, di applicare interessi sugli interessi maturati (anatocismo). La norma, gravemente lesiva dei diritti della clientela bancaria (famiglie e imprese), è stata vietata, non solo dalla recente Legge di Stabilità per il 2014 (Legge n. 147/2013, art. 1 c.629), ma anche dichiarata incostituzionale con Sentenza n. 425/2000 della Corte Costituzionale.